



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 19 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2664, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente, pensionato e in possesso di titolo di studio rappresentato da diploma di scuola secondaria, espone di aver sottoscritto azioni emesse da [omissis] - intermediario sottoposto il 22 novembre 2015 alla procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, le cui attività e passività hanno formato oggetto di cessione a una *bridge bank*, costituita ai sensi dell'art. 42 del citato decreto, successivamente ceduta e poi incorporata, a far data dal 27 novembre 2017, dall'intermediario convenuto - per un controvalore pari a € 40.993,10. Il tutto nell'ambito di un rapporto per la prestazione di servizi di investimento intrattenuto con lo stesso emittente degli strumenti finanziari acquistati. In particolare, egli lamenta plurimi profili di inadempimento del dante causa del convenuto agli obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento e, segnatamente, deduce

l'inadeguatezza e l'inappropriatezza dell'investimento complessivamente effettuato rispetto al proprio profilo di rischio – atteso che la sua prima profilatura MiFID risalirebbe al 22 maggio 2012 - e contesta, altresì, la violazione “*sistematica e stratificata*” da parte dell'odierno Resistente degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza di cui lo stesso è gravato in attuazione della normativa di settore. Rappresenta, altresì, l'inadeguatezza e l'irregolarità del contratto di finanziamento dallo stesso a suo tempo sottoscritto, al fine di ottenere la liquidità necessaria per la sottoscrizione del prestito obbligazionario con facoltà di rimborso in azioni al 31 dicembre 2013.

Sulla base di quanto esposto, il Ricorrente adisce l'ACF chiedendo di essere risarcito del danno occorso in ragione di € 45.794,87, oltre rivalutazione monetaria, di cui € 44.981,95 “*per costo di acquisto di strumenti finanziari*” ed € 813,42 “*per danno, spese ed interessi su finanziamento*”.

2. L'Intermediario si è costituito depositando controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso.

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso *ex art. 12, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'ACF per violazione dell'art. 10 del medesimo regolamento, ai sensi del quale può presentarsi un ricorso all'Arbitro solo quando “sui medesimi fatti oggetto dello stesso [...] è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario”*. Sul punto, l'intermediario deduce la genericità del reclamo presentato dal ricorrente, dal momento che lo stesso non avrebbe ad oggetto la specifica trattazione dei fatti posti a fondamento del ricorso poi presentato all'Arbitro.

In secondo luogo, l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso *ex art. 12, comma 2, lett. a), per indeterminatezza della domanda e, ancora, ex lett. b) di detto Regolamento, atteso che il Ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova della fondatezza delle sue doglianze. Sostiene, quindi, che il Collegio non sarebbe competente a conoscere della controversia, giacchè “tra le operazioni contestate vi è la sottoscrizione di obbligazioni convertibili avvenuta nell'ambito di un'offerta indirizzata al pubblico dei propri azionisti promossa dalla [Vecchia Banca]”* che, in quanto tale, risulta disciplinata dalla Parte IV del T.U.F e, pertanto, di per sé non riconducibile nell'alveo della prestazione dei servizi di investimento.

Tanto premesso, rilevato un *“macroscopico inadempimento dell’onere probatorio gravante sul ricorrente – che nulla allega né dimostra in relazione alla propria doglianza”*, l’Intermediario segnala che, in attuazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 4 del Regolamento sull’ACF, la competenza di questo Arbitro deve considerarsi delimitata alla materia dei servizi di investimento, per effetto del che il Collegio non può dirsi competente rispetto a tutti quei danni che *”non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento”*. Pertanto, ritiene l’Intermediario che non sarebbe ricompreso nella competenza dell’Arbitro il risarcimento del danno occorso e patito dal Ricorrente in ordine alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, in quanto si tratterebbe al più di *“scorretta prassi commerciale”*.

Ancora, l’Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell’eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito, il Resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della Nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Intermediario osserva che, in ogni caso, la Nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un’azienda bancaria, il cessionario risponderrebbe solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l’eventuale credito del Ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all’atto della cessione, dalle scritture contabili della Vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile. A sostegno di tale ricostruzione, l’odierno Intermediario richiama l’ordinanza del Tribunale di Ferrara che, aderendo a quanto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5054, del 28 febbraio 2017 in ordine ai *“debiti futuri derivanti dall’esercizio dell’azione*

revocatoria”, chiarisce che tali debiti “*secondo le Sezioni Unite integrano un “mero rischio di sopravvenienza passiva” anziché un debito annotato nei libri contabili che, in quanto tale, non può essere oggetto ex lege di trasferimento al cessionario*”.

L’Intermediario eccepisce, altresì, l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorso per tutte le operazioni antecedenti al 3 luglio 2008, atteso che il ricorso di che trattasi è stato proposto in data 3 luglio 2018 e, dunque, quando era ormai decorso il decennale termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.

Tiene a precisare, inoltre, che “*ai fini della determinazione del petitum devono essere considerate le cedole incassate, il conguaglio ricevuto dal [Ricorrente] in sede di conversione del prestito obbligazionario in azioni e i dividendi accreditati [...]*”, per € 767,09.

Quanto al merito, il Resistente fa presente che il profilo di rischio associato all’odierno Ricorrente risulta “*medio*” in ragione delle risposte date in sede di sottoscrizione del di lui questionario Mi-FID il 17 dicembre 2017 e tiene a rilevare che la profilatura del Ricorrente passa, poi, ad un livello “*medio-alto*” sulla base di quanto dallo stesso dichiarato in occasione dell’aggiornamento della propria profilatura in data 25 maggio 2011, di talché il Resistente sostiene che ciò che induce il Ricorrente a contestare oggi l’investimento “*nelle obbligazioni convertite poi in azioni è unicamente l’avvenuto azzeramento delle azioni, non certo la mancata conoscenza del relativo grado di rischio, per le stesse ragioni viene contestato anche l’acquisto delle azioni [emesse dalla Vecchia Banca e da un altro emittente bancario quotato]*”.

Ad ogni buon conto, l’odierno Intermediario rileva che la Vecchia Banca ha comunque provveduto a valutare l’appropriatezza dell’investimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 42 del regolamento Consob 16190/2007, concludendo che “*la maggior parte degli acquisti realizzati*” non erano appropriati al profilo di parte attorea, con la conseguenza che il Ricorrente “*nonostante le avvertenze ricevute*” ha “*apposto una firma specifica per confermare di voler dare seguito alle operazioni nonostante la valutazione di non appropriatezza delle stesse*”.

In via subordinata, l'intermediario eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabile alla Vecchia Banca, che comunque il danno di cui il Ricorrente chiede ora il risarcimento, per effetto dell'intervenuto azzeramento delle azioni della Vecchia Banca nel tempo, non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, posto che il Ricorrente avrebbe potuto minimizzare fortemente la perdita occorsa provvedendo per tempo alla vendita dei titoli di cui è causa. Pertanto, l'intermediario, asserendo che *“ai fini della determinazione del petitum devono essere considerate le cedole incassate, il conguaglio ricevuto dal Ricorrente in sede di conversione del prestito obbligazionario in azioni e i dividendi accreditati [...]”*, chiede che il danno eventualmente quantificato sia entro tali limiti contenuto (per € 16.374,86), tenendo conto anche del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ dell'odierno Ricorrente. Tutto ciò rilevato, l'Intermediario chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza dell'ACF o per proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, rigettato nel merito.

3. Nelle proprie repliche, il Ricorrente, ribadisce nella sostanza quanto affermato in sede di ricorso e tiene a precisare, con riferimento al contestato mancato adempimento degli oneri probatori a proprio carico, che l'Intermediario, per parte sua, avrebbe dovuto comunque provvedere a produrre elementi corroboranti le proprie argomentazioni difensive, in particolare avuto riguardo *“alla mancanza di matching tra la classificazione a fini MiFID del ricorrente ed i prodotti ad alto rischio collocati [...] sulla concentrazione di rischio emittente al 100% [...] sulla sotto – classificazione di rischio delle proprie emissioni di obbligazioni subordinate, sulla mancata comunicazione agli investitori sulla reale situazione finanziaria della banca, rendendo pacifiche e non contestate, le avvenute violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti”*; egli insiste, inoltre, sulla legittimazione passiva dell'intermediario, sostanziandosi la sua domanda nella richiesta di risarcimento di un danno derivante da comportamenti violativi ascrivibili alla Vecchia Banca in qualità di intermediario che al tempo prestava servizi di investimento nei confronti di propri clienti.

4. L'Intermediario ha ritenuto di non controreplicare.

DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari sollevate dall'odierno convenuto sono prive di fondamento nei termini di seguito precisati.

Parzialmente destituita di fondamento è l'eccezione di irricevibilità del ricorso ex art. 10, comma 2, del Regolamento ACF, stante che il reclamo, ancorchè predisposto mediante utilizzo di uno schema tipo, ha consentito comunque a controparte di poter ricavare elementi sufficienti per qualificare le doglianze del cliente, poi più ampiamente sviluppate nell'odierno ricorso. Nello stesso tempo, tuttavia, l'eccezione sviluppata dal convenuto va ritenuta fondata limitatamente all'operazione di acquisto di n. 816 azioni emesse da soggetto bancario poi oggetto di incorporazione, in quanto nessun riferimento ad esse risulta effettivamente rinvenibile nel reclamo, per effetto del che la domanda di risarcimento del danno pari al controvalore asseritamente investito per l'acquisto delle stesse (per € 904,86) non può formare oggetto di valutazione nel merito in questa sede.

Ancora, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 2, lett. a), del Regolamento sull'ACF, atteso che l'odierno ricorso soddisfa i requisiti di determinatezza richiesti dalla normativa di riferimento, ben specificando la cosa oggetto della domanda e le ragioni sulle quali la stessa si fonda, tanto da aver consentito al resistente di svolgere ampia attività defensionale. Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dal Resistente, argomentata sulla base della circostanza che l'operazione di cui è controversia non sarebbe di per sé riconducibile alla prestazione di un servizio di investimento e, dunque, sussumibile nel novero delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., rispetto alle quali questo Collegio ha cognizione. Orbene, giova evidenziare che a norma dell'art. 18 del T.U.F. chiaramente è sancito che *“l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”* e che, tra le attività cd. riservate rientra, quando abbiano per oggetto strumenti finanziari, *“l'esecuzione di ordini per conto dei clienti”*, il *“collocamento”*, la *“ricezione e trasmissione di ordini”*, nonché la *“consulenza in materia di investimenti”* e sol quando vi sia la prestazione di uno o più di tali servizi, il Ricorrente può aver

esercitato i diritti di opzione e così acquisito la titolarità dei titoli azionari. Ciò posto, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (v. *ex multis* decisione n. 584 del 2 luglio 2018) che *“la circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato al Ricorrente azioni di propria emissione [...] non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi, specificando altresì che “l’art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento [...]”*. Ad ogni buon conto, questo Collegio ha già affermato la propria competenza in casi della specie ai sensi dell’art. 25-*bis* del T.U.F., a norma del quale anche la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione è da intendersi sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del T.U.F. (in questo senso, v. *ex multis* decisione n. 657 del 24 luglio 2018).

Sempre in via pregiudiziale, poi, l’Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell’eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. Sul punto, valutate le argomentazioni di parte e in ragione del quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l’orientamento di ritenere sussistente, nel caso odierno, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell’azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all’ente*

ponte”; il successivo punto 2 : “*Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione*”).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l’appunto nella cessione di “*tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione...*”) induce a ritenere che l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l’avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d’Italia, ove si dispone chiaramente che “*gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...*”.

Piuttosto, il Collegio ritiene che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo

stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

Sempre in via pregiudiziale, poi, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza dell'ACF per il danno subito dal Ricorrente a fronte delle spese e degli interessi

versati in ragione dell'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento in data 1 giugno 2011 e, quindi, in prossimità della sottoscrizione dei diritti di opzione sul prestito obbligazionario. Tale coincidenza temporale a parere del Collegio avvalorata la ricostruzione fornita dal Ricorrente secondo cui *“data la mancanza di liquidità nel conto corrente, propongono addirittura la concessione di un finanziamento per euro 4.000 da rimborsare in 36 rate, attraverso una propria consociata”*. Le richiamate evenienze temporali, infatti, consentono di rilevare con sufficiente ragionevolezza la connessione funzionale tra la concessione del finanziamento e la sottoscrizione degli strumenti obbligazionari, di talché deve ritenersi anche tale aspetto rientrante nelle competenze dell'Arbitro, in quanto servizio accessorio di cui all'allegato 1, sezione B, n. 2, del T.U.F.

2. Così risolte le questioni pregiudiziali poste e passando ora al merito dell'odierna controversia, esaminata la documentazione in atti, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Nel caso di specie, il Ricorrente si duole preliminarmente per *“la mancanza di profilazioni ai fini MiFID pre 22/5/2012”* e deduce, pertanto, il mancato adempimento degli obblighi comportamentali da parte della Vecchia Banca, la quale avrebbe violato il dovere di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza di cui è onerata in attuazione della normativa di settore. Orbene, dalle evidenze in atti emerge una profilatura MiFID sottoscritta dall'odierno Ricorrente in data 17 dicembre 2007, da cui risulta essere allo stesso assegnato un profilo di rischio *“medio”* e, parimenti, è presente in atti un ulteriore questionario datato 25 maggio 2011, nel quale, però, il profilo di rischio associato a parte attorea diviene *“medio-alto”*. E tuttavia, l'incompleta allegazione della documentazione inerente i due questionari di che trattasi, compilati e sottoscritti effettivamente prima del 22 maggio 2012, finisce con l'avvalorare le doglianze di parte attorea, atteso che il contenuto degli stessi appare non coerente con il profilo soggettivo del cliente e, pertanto, non in linea con l'operatività di cui egli stesso ora si duole.

Oltre ciò, la documentazione in atti avvalorata la circostanza che il Ricorrente fosse titolare di un portafoglio integralmente composto da azioni, per effetto del che risulta comprovata l'(in)adeguatezza delle operazioni di investimento oggetto di odierno esame *“per concentrazione rischio azionario (100%)”*. Del resto, è di non

dubbia evidenza il fatto che il Ricorrente abbia formalmente disposto l'esecuzione di operazioni *“al di fuori del servizio di consulenza”* che, pochi minuti prima, l'intermediario aveva considerato non adeguate rispetto al suo profilo di rischio, in ciò facendo riemergere un *modus operandi* dello stesso intermediario già rilevato e censurato in sede di esame di analoghe fattispecie, laddove questo Collegio si è espresso nei termini di seguito richiamati: *“dalla modulistica prodotta emerge, anzitutto, la contestualità delle fasi che hanno portato prima alla verifica di (in)adeguatezza e poi ad impartire l'ordine di esecuzione dell'operazione, senza dunque consentire al cliente di poter disporre di un tempo ancorchè minimale congruo per poter acquisire previamente ed effettivamente le informazioni necessarie per superare in modo consapevole il vincolo di inadeguatezza e, solo in esito a ciò, incaricare eventualmente l'intermediario di dare comunque corso all'operazione. La simultaneità di tali fasi non può che dare il senso di un adempimento solo formale e per nulla funzionale alle esigenze informative concrete ed effettive del cliente degli obblighi facenti capo all'intermediario”* (v. Decisione n. 61 del 3 ottobre 2017).

Né, rileva infine il Collegio, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere egli mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da investitori *retail* con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti, l'onere di cogliere i segnali di allarme che gli avrebbero potuto consentire di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione dei titoli in suo possesso.

Per quanto concerne, infine, la quantificazione del danno, conclusivamente il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari alle somme investite successivamente al 3 luglio 2008, momento temporale a partire dal quale gli acquisti di strumenti finanziari in esame possono essere considerati risarcibili (il reclamo, atto validamente interruttivo del termine prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. è stato presentato in data 4 maggio 2018) e, dunque, per un controvalore di € 33.055,97. Nulla può essere detratto a titolo di cedole incassate in virtù del possesso di obbligazioni convertite successivamente in azioni ovvero a

titolo di dividendi, come richiesto da parte Resistente, in quanto circostanza rimasta sfornita di idonee evidenze probatorie.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 33.055,97 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi